

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO 2017.

Nr. Progr. **174**
Data **14/12/2017**
Seduta NR. **45**
Titolo **3**
Classe **6**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILADICIASSETTE* questo giorno *QUATTORDICI* del mese di *DICEMBRE* alle ore *10:00* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 20.12.2011, con atto Rep. 3.155, rogato dal Segretario del Comune di Crevalcore, è stata costituita l'Unione Terred'acqua;
- in data 23.08.2012 è stata sottoscritta tra l'Unione Terred'acqua ed i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e Sant'Agata Bolognese, tra le altre, la convenzione per il trasferimento all'Unione Terred'acqua delle funzioni relative al Servizio Personale e Organizzazione (deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 30.07.2012);

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 07.09.2017, relativa alle linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata per l'anno 2017, mediante la quale è stata confermata l'applicazione e fissazione delle risorse fisse e autorizzato l'incremento delle risorse variabili nei termini stabiliti dai CCNL vigenti;
- la determinazione n. 533 del 10.11.2017 con oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2017";

Considerato che l'ammontare del Fondo non costituisce tema di contrattazione, ma che lo stesso deriva direttamente dall'applicazione delle disposizioni del Contratto Nazionale di Lavoro;

Atteso che la consistenza del Fondo delle risorse decentrate parte fissa e parte variabile per l'anno 2017 ammonta a complessivi € 243.159,04;

Considerato che:

- il CCNL 22.01.2004 ha stabilito che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) vengano determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004;
- il suddetto art. 31 CCNL 22.01.2004 ha distinto le risorse decentrate stabili di cui al comma 2 e variabili di cui al comma 3;
- la parte fissa, determinata in sede di prima applicazione del CCNL 2002/2005 e successivamente storicizzata, è stata incrementata esclusivamente ad opera di specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nonché per effetto delle applicazioni dell'art. 4, comma 2, del CCNL 05.10.2001 (Risorse corrispondenti all'importo annuo della R.I.A. e degli eventuali assegni ad personam in godimento da parte di personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000);
- a decorrere dal 01.01.2015 e sino al 31.12.2015 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale sono state ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio così come disposto dall'art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010;

- a decorrere dal 01.01.2015 le medesime risorse sono state decurtate per un importo pari alle riduzioni operate nei precedenti periodi, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 147/2013 alla norma citata;
- il comma 236 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi degli articoli 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015 n.124, ...a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'art. 23 del D.Lgs. n.75/2017 prevede, con decorrenza 22 giugno 2017, che *"A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato"*;
- l'art. 40, comma 3-bis, D.Lgs. n. 165/2001 dopo le modifiche di cui al D.Lgs. n. 75/2017 con particolare riferimento a quanto segue *"..omissis... La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento ... omissis"*;

Richiamato l'art. 4 del C.C.N.L. 01.04.1999 a mente del quale in ciascun Ente, le parti (Amministrazione e OO.SS.) stipulano il Contratto Decentrato Integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 17 dello stesso contratto;

Preso atto che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 è abrogato;

Visto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate nell'anno 2017 al trattamento accessorio del personale, nel rispetto anche di quanto costituito nell'anno 2016, è così determinato:

Salario variabile	Trattamento accessorio anno 2016 (comprensivo delle risorse non soggette al limite del fondo)	Risorse non soggette al limite del fondo 2016	Trattamento accessorio anno 2017 (comprensivo delle risorse non soggette al limite del fondo)	Risorse non soggette al limite del fondo 2017
Fondo risorse decentrate annuo	€ 251.721,30	€ 3.345,59	€ 243.159,04	€ 3071,91
Posizioni organizzative e retribuzioni di risultato annuo	€ 48.240,00	€ 0,00	€ 48.240,00	€ 0,00
TOTALE	€ 300.141,30	€ 0,00	€ 291.579,04	€ 0,00

Rilevato che in data 10.11.2017 la delegazione trattante ha sottoscritto la preintesa per la distribuzione del Fondo delle risorse decentrate anno 2017;

Atteso che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999 la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa va verificata sulla "ipotesi di contratto", a tal fine inviata al Revisore dei Conti con l'allegata relazione illustrativa tecnico-finanziaria;

Preso atto che la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, predisposta dal Responsabile del Servizio Personale dell'Unione Terred'Acqua del 21 novembre 2017 Prot. n. 14.525 è stata trasmessa al Revisore dei Conti per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e della relativa certificazione degli oneri, come previsto dall'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 01.04.1999, nonché del corretto ammontare delle decurtazioni permanenti, come previsto dalla circolare n. 20/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il parere del Revisore dei conti risultante dal verbale n. 19 del 30.11.2017¹ conservato agli atti del servizio personale Unione Terred'Acqua, di "*compatibilità degli oneri della bozza di contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio così come richiesto dall'art. 40 bis punto I del D.Lgs. 165/2000. Pertanto l'organo di Governo dell'Ente può autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto*";

Verificato che il contenuto della suddetta preintesa risulta corrispondente alle direttive impartite da questa Amministrazione comunale di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 07.09.2017;

Visti:

¹ Acquisito al p.g. Unione Terred'Acqua n. 15053 del 30/11/2017

- il comma 3, art. 5 C.C.N.L. 01.04.1999 a mente del quale “..... l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- l’art. 40-bis “Controlli in materia di contrattazione collettiva”, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal comma 1 art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, a mente del quale le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a trasmettere all’A.R.A.N. e al CNEL, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa contenente l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali del bilancio, redatta dal Responsabile del Servizio Sviluppo dell’Organizzazione Personale;
- il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 21, comma 2, “Obblighi di pubblicazione concernente i dati sulla contrattazione collettiva”, come modificato dall’art. 20, comma 1 - lett. b), del D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 a mente del quale le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo nonché le informazioni sui costi della contrattazione integrativa certificate dall’organo di controllo interno e trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Ritenuto necessario autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sulla distribuzione del salario accessorio anno 2017;

Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione dell’Unione Terred’acqua in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Giuste le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di prendere atto della preintesa sui criteri e distribuzione al personale dipendente del salario accessorio – anno 2017 con le OO.SS. e le R.S.U. aziendali sottoscritta in data 10.11.2017 elaborata a seguito della contrattazione avvenuta tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale;
- 2) Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, o il suo sostituto, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2017 sulla base dell’ipotesi di cui all’allegato A) alla presente deliberazione, quale atto integrante e sostanziale;

- 3) Di prendere atto del controllo di compatibilità dei costi, riguardanti i suddetti accordi, con i vincoli posti dalle disposizioni di legge, dal Contratto Nazionale e dal Bilancio 2017/2019 esercizio 2017 del Comune di Anzola dell'Emilia, effettuato dal Revisore dei Conti in data 30 novembre 2017;
- 4) Di inviare all'ARAN e al CNEL, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 e sulla base della circolare dell'ARAN Prot. n. 0021279 del 08.09.2015 avente per oggetto "Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi ai sensi della Convenzione Interistituzionale A.R.A.N. – CNEL", copia del documento di cui sopra, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa redatta dal Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione dell'Unione Terred'Acqua;
- 5) Di dare atto che:
 - il Contratto Decentrato Integrativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet del Comune nell'apposita sezione come previsto dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013;
 - le risorse necessarie per l'applicazione del Contratto Decentrato integrativo sono imputate ai Capitoli come da determinazione n. 533 del 10.11.2017, oltre ai contributi e all'IRAP, del Bilancio di Previsione triennio 2017-2019, annualità 2017;
- 6) Di dare atto che la programmazione dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



Preintesa del 10 Novembre 2017

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DISTRIBUZIONE SALARIO
ACCESSORIO ART. 17 C.C.N.L. 01/04/1999 - ANNO 2017 -**

Premessa

Il Fondo relativo al salario accessorio dell'anno 2017 è stato calcolato su base annuale, con determinazione n. 533 del 10 novembre 2017.

Il salario accessorio viene distribuito secondo l'allegato al presente contratto (All. A).

Relativamente agli incentivi per funzioni tecniche - art. 113 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 - destinati al personale per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti; - art. 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016 - per quanto concerne gli incentivi alla progettazione, occorre verificare per ogni compenso la sussistenza, nei nuovi "Incentivi per funzioni tecniche" dei requisiti fissati dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 7/2017, ai fini della loro inclusione o meno nei tetti di spesa di cui all'art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015; tali compensi saranno erogati esclusivamente sulla base del regolamento da adottare ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti).

Il presente accordo ha la finalità di riconoscere al personale dipendente gli istituti contrattuali spettanti per l'erogazione di servizi che tengono conto dei bisogni della collettività e dell'utenza, in un quadro di compatibilità con gli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 13/06/2017. Pertanto, i risultati attesi dalla stipulazione del presente contratto sono correlati con gli strumenti di programmazione gestionale citati.

Il presente contratto ha validità per l'anno 2017.

Le parti si impegnano sin da ora a rivedere la struttura complessiva del citato contratto integrativo aziendale al fine di elaborare un nuovo documento per l'anno 2018.

Le parti concordano altresì di applicare, per il 2018, sino a diversa indicazione del nuovo c.c.d.i., e salvo conguaglio, i seguenti istituti:

- indennità di rischio
- indennità di reperibilità

con le modalità previste per l'anno 2017.

Per l'anno 2017 si è deciso di non procedere alle Progressioni Economiche Orizzontali, le OO.SS. e la R.SU. richiedono la loro contrattazione per l'anno 2018.

ISTITUTI CONTRATTUALI

a) Indennità di reperibilità come disciplinata dall'art. 23 del C.C.N.L. 14.09.2000 e riconosciuta sulla base delle esigenze organizzative previste nell'ente.

I Direttori di area invieranno la comunicazione in merito alla reperibilità effettuata dai collaboratori, nonché al periodo di reperibilità.

b) Indennità di rischio:

1. Ai dipendenti che svolgono, in maniera prevalente, prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l'indennità mensile determinata dal vigente C.C.N.L. (attualmente art. 37 C.C.N.L. 14.09.2000 e art. 41 C.C.N.L. 22.01.2001). L'indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese.
2. L'individuazione degli aventi diritto è di competenza del Direttore di Area che la formalizza a seguito della valutazione dell'effettivo ricorrere dei presupposti previsti dal C.C.N.L. e dei fattori di rischio di seguito elencati:

- attività effettuata in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute determinate dall'utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc... complessi ed a conduzione altamente rischiosa);
- attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive.

L'indennità viene erogata trimestralmente.

c) Indennità di disagio:

1. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc...), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansione/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero decisamente limitato di potenziali beneficiari. E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e, conseguentemente, l'effettiva individuazione e formalizzazione degli aventi diritto è di competenza del Direttore di Area.
2. Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:
 - prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico, nell'arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
 - prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.
3. Attualmente sono interessati da questo istituto contrattuale i dipendenti con profilo professionale di "Operatore addetto alla produzione pasti" addetti al Servizio cucina del nido d'infanzia e i dipendenti con profilo professionale di "Operaio Professionale" addetti al Servizio di scuolabus.
4. La misura di tale indennità, connessa ad un disagio precipuamente temporale, è determinata prendendo a riferimento le maggiorazioni orarie stabilite dall'art. 22, comma 5, del C.C.N.L. 14.09.2000 e viene corrisposta trimestralmente a seguito dell'individuazione e della formalizzazione da parte del Direttore di Area, sia per quanto concerne i nominativi che il periodo temporale.



d) Indennità di maneggio valori:

1. L'indennità compete all'economista comunale nella misura di € 1,50 giornalieri e nella misura di € 1,00 giornaliero per gli altri agenti contabili nominati riscuotitori speciali, per le sole giornate nelle quali i dipendenti sono effettivamente adibiti a servizi che comportino maneggio valori, pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa.
2. L'indennità compete anche ai dipendenti assunti a tempo determinato e al personale in sostituzione dell'economista comunale e degli altri agenti contabili, per i giorni di effettivo maneggio valori.
3. L'indennità spetta per il totale dei giorni di effettivo servizio in cui il dipendente è adibito al maneggio valori di una somma non inferiore a € 3.000,00 annuali.
4. L'ammontare del maneggio valori è accertato sulla base del rendiconto mensile reso dagli agenti contabili e la sua erogazione è effettuata annualmente a consuntivo, previa comunicazione dei Direttori d'Area.

e) Indennità per specifiche responsabilità:

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 17, comma 2, lettera i), del C.C.N.L. 01.04.1999, per le specifiche responsabilità del personale di categoria B, C e D formalmente investito, è riconosciuta l'indennità annua lorda:
 - a) Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe € 300,00 annui
 - b) Ufficiale Elettorale € 300,00 annui
 - c) Responsabile dei Tributi € 300,00 annui
 - d) Addetto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico € 300,00 annui

Relativamente al personale al quale sono state attribuite specifiche responsabilità, ai fini della determinazione della relativa indennità di cui all'art. 17, comma 2, lettera f) del C.C.N.L. 01.04.1999, si richiama la modalità di valutazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 18.06.2013. I Direttori di Area invieranno al Servizio Unico del Personale le schede di valutazione della specifica responsabilità attribuita sulla base dell'allegato A) alla citata deliberazione n. 99/2013.


2. Le parti, al fine di evitare attribuzioni di responsabilità che non tengono conto dei consueti criteri di ragionevolezza, correttezza e buona fede, concordano nel ritenere che le specifiche responsabilità di lavoro che si intendono incentivare devono riguardare attività, obiettivi e compiti non genericamente riferiti a tutto il personale in servizio nelle diverse aree di attività, ma a quello formalmente investito di quelle particolari funzioni e sulla base dei seguenti criteri applicativi:
 - la responsabilità deve essere attribuita con provvedimento scritto del Direttore di Area;
 - nel caso di attribuzioni di responsabilità di durata inferiore all'anno il compenso spettante è proporzionato al periodo di assunzione della specifica responsabilità con proporzionamento ed arrotondamento mensile;
 - il compenso è corrisposto in proporzione alla retribuzione spettante per i periodi di assenza con trattamento economico ridotto o di aspettativa non retribuita;
 - i compensi di cui sopra non sono tra loro cumulabili. Nel caso ricorrano più fattispecie legittimanti, al dipendente compete quella di importo maggiore. Gli importi predetti sono riferiti al personale a tempo pieno, di conseguenza sono da rapportare alle percentuali di part-time per il personale ad orario ridotto.
3. Le indennità di cui al presente articolo vengono erogate annualmente in un'unica soluzione, a consuntivo.

f) Personale educativo dei nidi d'infanzia:

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 31, comma 5, del C.C.N.L. 14.09.2000, al personale educativo che viene assegnato alle attività dei centri estivi dei nidi d'infanzia, è riconosciuta una indennità pari ad € 100,00 da rapportarsi all'orario di lavoro, per ogni settimana di ulteriore attività rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, per un periodo non superiore a quattro settimane.
2. Tale indennità viene erogata anche in rapporto ai giorni effettivamente lavorati solamente qualora intervengano durante la settimana le seguenti tipologie di assenza:
 - malattia, infortunio sul lavoro, gravi motivi familiari, permessi Legge 104/1992.
3. L'indennità viene corrisposta annualmente a consuntivo dell'attività svolta, sulla base del prospetto contenente i dati necessari alla liquidazione redatto a cura del Direttore di Area.

g) Criteri generali per particolari forme di incentivazione:

1. Gli incentivi hanno la finalità di promuovere il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale. A ciascun dipendente sono stati assegnati obiettivi individuali operativi con l'indicazione del "peso" di ciascun obiettivo e degli indicatori per la misurazione dello stesso. Nella scheda di valutazione individuata per ciascun dipendente sono indicati, oltre agli obiettivi, già approvati con deliberazione di G.C. n. 89 del 13/06/2017, i criteri di valutazione dei fattori comportamentali. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, il Fondo in oggetto è stato integrato dell'importo di € 22.890,50 (pari all'1,2% del monte salari dell'anno 2007) da destinare al raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività e di qualità derivanti dal Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017 approvati nella citata deliberazione n. 89/2017, nonché nella deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 07/09/2017.
2. Le modalità per la corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa sono coerenti con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile).
3. I dipendenti saranno valutati per l'attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a percepire i compensi di produttività secondo il presente c.c.d.i., solo in misura corrispondente alla partecipazione e attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti dagli stessi. Nella scheda di valutazione complessiva il Direttore di ciascuna Area deve tenere conto di quanto innanzi detto.
4. Per il compenso incentivante previsto dall'art. 54 del C.C.N.L. 14.09.2000 spettante alla figura professionale del Messo notificatore, si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 05.04.2005, con la quale è stato disposto di destinare una quota parte corrispondente al 20% dell'ammontare dei diritti di notifica effettivamente incassati dall'ente a favore del Messo comunale. Tale compenso viene riconosciuto annualmente a consuntivo a seguito di comunicazione del Direttore d'Area in merito all'ammontare dei diritti di notifica effettivamente incassati da ciascun dipendente.



5. I criteri per la distribuzione degli incentivi per il recupero fiscale ICI (lett. k - art. 15 CCNL 1/4/1999) sono definiti in apposito progetto proposto dal Direttore di Area sulla base delle indicazioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 89 del 13/06/2017 (obiettivi), sviluppato, in relazione alle risorse da ripartire, sulla base dei criteri oggetto della presente contrattazione.
6. Relativamente agli incentivi per funzioni tecniche - art. 113 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 - destinati al personale per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti; - art. 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016 - per quanto concerne gli incentivi alla progettazione, occorre verificare per ogni compenso la sussistenza, nei nuovi "Incentivi per funzioni tecniche" dei requisiti fissati dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 7/2017, ai fini della loro inclusione o meno nei tetti di spesa di cui all'art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015; tali compensi saranno erogati esclusivamente sulla base del regolamento da adottare ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti).

h) Metodologia di valutazione: come approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 05.06.2012 avente per oggetto "Approvazione metodologia del sistema di misurazione e valutazione dei risultati e della prestazione lavorativa dei dipendenti, dei direttori di area e del Segretario Generale" e successive modifiche ed integrazioni.

All. n. 1

il Presidente della delegazione trattante
Dott.ssa Iocca Filomena

DR. RICORTA PASQUALINO





R.S.U., nelle persone di:

- Tedeschi Annalisa

- Armaroli Annalisa

- Gambini Claudio


- Vancini Angela



Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di:

Princigalli Francesco

C.G.I.L. F.P



BOZZAUTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017			
STABILI			
Contratto	Descrizione	Importo in €	Totale
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 c. 2 lett. b) - Fondo per progressioni orizzontali del personale (PEO + ad personam riassorbibile)	€ 121.000,00	
	Art. 17 c. 2 lett. c) - Fondo per la retribuzione di posizione e risultato ai titolari di Posizione Organizzativa	€	
01/04/1999	Art. 31 - Indennità alle Educatrici Asilo Nido	€ 4.600,00	
	Art. 32 c. 9 - Indennità cat. A e B1	€ 350,00	
C.C.N.L. 22/01/2004			
	Art. 33 c. 4 - Indennità di comparto	€ 38.600,00	
TOTALE UTILIZZO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2017			€ 164.550,00
UTILIZZO RISORSE VARIABILI ANNO 2017			
Contratto	Descrizione	Importo in €	Totale
	Art. 17 c. 2 lett. d) - Salario Accessorio: - turno € - reperibilità € 100,00 - maneggio valori... € 1.300,00 - indennità rischio... € 3.400,00 - magg.art.24/2000 € 500,00	€ 5.300,00	
	Art. 17 c. 2 lett. i) - Compensi per specifiche responsabilità affidate al personale urp, anagrafe	€ 2.000,00	
	Indennità settimana aggiuntiva	€ 1.000,00	
	Messo notificatore (CCNL 14/9/2000)	€ 100,00	
	Indennità di disagio-particolari art. orario (autisti +cuochi)	€ 5.700,00	
C.C.N.L. 01/04/1999	PARZIALE RISORSE VARIABILI GIA' CONTRATTATE		€ 14.100,00
	Art. 15 c.1 lett. k) - risorse da specifiche disposizioni di leggeICI	€ 7.000,00	
	Art. 15 c.1 lett. k) - risorse da specifiche disposizioni di legge Merloni	€	
	Indennità di responsabilità	€ 22.000,00	
	Produttività e miglioramento dei servizi di cui ai progetti di sviluppo attività strutturali del Piano degli obiettivi allegato al PEG	€ 33.929,87	
TOTALE UTILIZZO VARIABILI FONDO ANNO 2017 SENZA ISTAT			€ 77.029,87
TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2017 SENZA ISTAT			€ 241.579,87
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 c.1 lett. k) - risorse da specifiche disposizioni di legge ISTAT		€ 670,00
TOTALE UTILIZZO COMPLESSIVO FONDO 2017			€ 242.249,87

importo congelato

Risorse congelate ancora da contrattare "incentivi tecnici"

€ 4.477,00

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top left, initials 'AA' in the middle, and another signature at the bottom left.

Handwritten signature or initials on the right side of the page.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **174** del **14/12/2017**

SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO 2017.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE</p> <p>Data 13/12/2017</p> <p>MARIANI MARINA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> <p>Data 14/12/2017</p> <p>RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 174 DEL 14/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 22/12/2017